



**REGOLAMENTO CONSORTILE**

**PER LA FORNITURA DI BENI E**

**LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in Termini Imerese, il 10/01/2011  
Parere favorevole del Collegio Sindacale del 13/01/2011  
Approvato dall'Assemblea dei Soci in Montemaggiore Belsito, il 13/01/2011



## INDICE

### TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento .....	
Art. 2 Modalità di esecuzione in economia .....	
Art. 3 Principio di rotazione .....	
Art. 4 Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi .....	
Art. 5 Limiti economici agli interventi in economia .....	
Art. 6 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia .....	

### TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 7 Lavori in economia .....	
Art. 8 Forniture in economia .....	
Art. 9 Servizi in economia .....	
Art. 10 Interventi misti .....	
Art. 11 Norma di salvaguardia .....	

### TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 12 Responsabile del Procedimento .....	
Art. 13 Interventi in economia mediante amministrazione diretta .....	
Art. 14 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario: istituzione elenchi.....	
Art. 15 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario: procedimento .....	
Art. 16 Atti della procedura .....	
Art. 17 Scelta del contraente .....	
Art. 18 Offerta economicamente più vantaggiosa .....	
Art. 19 Contratti aperti .....	
Art. 20 Mezzi di tutela .....	

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 21 Interventi d'urgenza (Art. 146 del DPR n. 554/1999) .....	
Art. 22 Disposizioni speciali per i servizi legali .....	
Art. 23 Disposizioni speciali per i servizi tecnici .....	



#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

- [Art. 24](#) Interventi affidati in economia per cottimo .....
- [Art. 25](#) Garanzie .....
- [Art. 26](#) Revisione prezzi .....
- [Art. 27](#) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta .....
- [Art. 28](#) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo .....
- [Art. 29](#) Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive .....

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

- [Art. 30](#) Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi .....
- [Art. 31](#) Inadempimenti .....

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

- [Art. 32](#) Verifica e collaudo .....
- [Art. 33](#) Procedure contabili .....
- [Art. 34](#) Entrata in vigore .....



## TITOLO I – PRINCIPI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia statutaria di cui allo Statuto consortile e ai sensi degli articoli 2, 3, comma 4, e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento disciplina sia i lavori in economia, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 07/2002 e s.m.i. e del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, sia le acquisizioni di beni e servizi in economia nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito semplicemente "Codice"), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Per "Consorzio" s'intende la Imera Sviluppo Soc. Cons. A.R.L.; per "Ufficio di Presidenza" s'intende il Presidente del Consiglio di Amministrazione unitamente al Tesoriere e ad un dipendente in organico presso il Consorzio.
8. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione, purché in possesso dei necessari requisiti.

### Art. 3. Principio di rotazione

1. Tutti gli affidamenti, senza limiti d'importo ed a prescindere dal sistema di scelta, effettuati sulla base delle disposizioni recate dal regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. Non è consentito un secondo invito ad una impresa quando, nel corso del medesimo anno solare, altre imprese iscritte agli elenchi di cui al successivo art. 14 del regolamento non ne abbiano ancora ricevuto uno.
3. L'invito alle imprese iscritte negli elenchi deve avvenire secondo l'ordine progressivo di iscrizione, restando tuttavia impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte ai predetti elenchi.



4. In caso di eventuale affidamento diretto di forniture di beni, servizi o di lavori, in presenza dei presupposti di cui al successivo art. 15, l'impresa sarà scelta nel rispetto del principio della rotazione, secondo l'ordine progressivo di iscrizione negli elenchi, iniziando con quella che risulta la prima in ordine di iscrizione. L'eventuale mancato rispetto del principio di rotazione del quale trattasi deve essere congruamente motivato nel provvedimento di affidamento adottato dal responsabile del procedimento.
5. Al fine di garantire l'osservanza, da parte di tutti i responsabili dei procedimenti, del principio di rotazione di cui al presente articolo, l'attivazione della procedura per l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario deve essere preceduta dall'acquisizione dell'elenco delle imprese che non hanno avuto inviti durante l'anno solare, ovvero che non sono stati destinatari di affidamento diretto. In tal senso, sarà cura dell'Ufficio di Presidenza dell'ente tenere l'elenco degli affidatari costantemente aggiornato.
6. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi/offerte ad almeno 5 ditte. L'avviso di informazione in ordine alla acquisizione in economia cui si procede, deve altresì essere reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo di Imera Sviluppo Soc. Cons. A.R.L..
7. In ogni caso, non sono ammesse a partecipare ad una gara di cottimo fiduciario imprese che, nell'anno solare in corso, siano già riuscite affidatarie di precedenti acquisizioni in economia per importi contrattuali, che, sommati al prezzo base della fornitura di cui al contratto da affidare, comporterebbero il complessivo superamento delle soglie previste dal Regolamento per l'ammissione del ricorso alla acquisizione in economia, rispettivamente, di beni e servizi e di lavori.

#### **Art. 4 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi**

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Consip).
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Consip), o sulla base di rilevazioni di prezzi dedotti da indagini di mercato, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati dal prezzario regionale per la Regione Siciliana vigente o listini ufficiali o, in mancanza di questi, dei prezzi determinati a cura dell'Ufficio di Presidenza o dal responsabile del procedimento da opportune redazioni di "analisi prezzi".

#### **Art. 5 - Limiti economici agli interventi in economia**

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'esecuzione dei lavori in economia, così come previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge n. 109/1994, come recepita ed applicabile in Sicilia nel Testo coordinato, è ammessa in generale fino all'importo massimo di euro 200.000,00 nel rispetto delle norme definite dal D.P.R. n. 554/1999. L'affidamento per forniture e servizi in economia, così come previsto dall'art. 125, comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., non può superare l'importo di euro 193.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
  - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;



- b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all' articolo 10, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma 1, riferito agli affidamenti per forniture e servizi in economia, è automaticamente adeguato all'importo stabilito con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

#### **Art. 6 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia**

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

### **TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI**

#### **Art. 7 - Lavori in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 1 (euro 200.000,00), i seguenti lavori individuati nell'ambito delle categorie generali previste all'art. 125, comma 6 del D. Lgs. n. 163/06:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19, 20 e 24bis della legge n. 109/1994 come recepita ed applicabile in Sicilia nel Testo coordinato;
  - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
  - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
  - f) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
  - g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 6 (Euro 100.000,00), tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 6, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 8 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9.



#### **Art. 8 - Forniture in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi consortili o, comunque, a carico del Consorzio in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
  - a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
  - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
  - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
  - e) prodotti per autotrazione e funzionamento degli autoveicoli e attrezzature di proprietà del Consorzio, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
  - f) divise, vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per il personale che ne ha diritto a norma di legge;
  - g) combustibile sia per il riscaldamento di immobili sia per la trazione di automezzi in dotazione al Consorzio;
  - h) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - i) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi e autoparco in generale;
  - j) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - k) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
  - l) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - m) beni e strumenti per il soccorso, attrezzature antincendio, estintori, cassette di pronto soccorso, apparati di telesoccorso e similari;
  - n) beni vari in casi di urgenza, determinata da esigenze di carattere eccezionale o straordinario, ovvero quando sia indispensabile assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudichi l'efficienza dei servizi medesimi;
  - o) buoni pasto;
  - p) Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
  - a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
  - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
  - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica);
4. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 9.
5. Il Responsabile del procedimento può procedere in economia anche per l'acquisizione di beni non espressamente contemplati nel precedente elenco e che, comunque, sono necessari a garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività; purché ne motivi la necessità, l'opportunità e la convenienza, disponendone la relativa esecuzione in osservanza del presente regolamento



## Art. 9 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Consorzio o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:
  - a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
  - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
  - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
  - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
  - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
  - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
  - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
  - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
  - i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
  - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
  - k) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
  - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
  - m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
  - n) servizi di eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione, disinsettazione, derattizzazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886;
  - p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886;
  - q) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873;
  - r) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - s) servizi di medicina del lavoro, servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93;
  - t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni,





- partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», del Codice:
    - a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 8;
    - b) acquisizione in locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
    - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
    - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
    - e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
    - f) servizi tecnici di cui all'art. 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
    - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
    - h) i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867;
    - i) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alla lettera precedente, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabile con sufficiente approssimazione in via preventiva.
  3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 7 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 8.
  4. Il Responsabile del procedimento può procedere in economia anche per l'acquisizione di servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco e che, comunque, sono necessari a garantire lo svolgimento e la continuità delle ordinarie attività; purché ne motivi la necessità, l'opportunità e la convenienza, disponendone la relativa esecuzione in osservanza del presente regolamento

#### **Art. 10 - Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 5, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

#### **Art. 11 - Norma di salvaguardia**

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

#### **Art. 12 – Responsabile del Procedimento**

1. Il Consorzio opera a mezzo del Responsabile del procedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel funzionigramma consortile, individuato dal Consiglio di Amministrazione



2. Ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico dell'Ufficio di Presidenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 12, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'intervento del Consiglio di Amministrazione per la somministrazione di personale esterno al Consorzio
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all' articolo 12, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### **Art. 14 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario: Istituzione elenchi.**

1. Quando l'affidamento a terzi per l'acquisizione di beni e servizi in economia avviene mediante cottimo fiduciario, devono essere richiesti preventivi/offerte ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. I preventivi/offerte devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nelle lettere di invito.
2. Ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare a presentare preventivi/offerte si dovrà fare ricorso ad apposito elenco degli operatori economici, distinto per categorie merceologiche ed in sezioni relativamente alle prestazioni di servizi, che sarà istituito presso il Consorzio, cui ciascuna impresa sarà inserita sulla base del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dalla normativa vigente per contrattare con la pubblica amministrazione.
3. L'attività per la quale si chiede l'iscrizione negli elenchi di cui al presente articolo dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero da altra documentazione che costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento della stessa.
4. A tal fine, con apposita determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sarà data adeguata pubblicità alla volontà del Consorzio di istituire gli elenchi di cui trattasi, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Consortile e nel sito internet del Consorzio. Con il suddetto avviso saranno, altresì resi noti i criteri d'iscrizione degli operatori economici e/o professionisti, di cancellazione, di controllo ed ogni indagine utile per la corretta, trasparente ed imparziale formazione dell'elenco, della sua tenuta e dell'aggiornamento, che avverrà con cadenza annuale
5. Nelle more dell'approvazione degli elenchi di cui ai commi 2, 3, 4, si potrà ricorrere agli operatori iscritti nei relativi albi professionali ovvero a quelli che hanno manifestato la disponibilità ad eseguire prestazioni di servizi e forniture in economia dotati di adeguata professionalità, previa indagini di mercato.
6. E' consentito il ricorso a soggetti non iscritti al predetto elenco, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica richiesta e nella sezione relativa a servizi da acquisire non risultino soggetti iscritti o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitate dagli atti d'ufficio.

#### **Art. 15 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario: procedimento.**

1. Il responsabile di cui all'articolo 12 redige la lettera che deve avere il seguente contenuto:
  - a) l'oggetto e l'importo massimo delle acquisizioni di beni, servizi, lavori;



- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisori che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
  - d) le modalità di scelta del contraente;
  - e) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
  - f) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta e di consegna;
  - g) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
  - h) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;
  - i) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio di patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
  - c) Ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00;
  - d) Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel caso di forniture di beni e servizi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00.
3. In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto previsti nel presente regolamento devono comunque essere rispettati i principi di rotazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

#### **Art. 16 - Atti della procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata con raccomandata a/r ed anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 21 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 22, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 12 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 12 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

#### **Art. 17 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
  - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.



2. L'esame e la scelta dei preventivi o delle offerte viene effettuata da una commissione composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Tesoriere, dal responsabile del servizio o da un suo delegato, e da funzionari, anche appartenenti ai Comuni Soci del Consorzio, all'uopo individuati in relazione alla natura dei lavori, dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di gara, individuando l'impresa a cui è aggiudicata l'acquisizione e, nei casi previsti dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, si effettuano le dovute comunicazioni all'Osservatorio regionale lavori pubblici
3. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa definitivo.

#### **Art. 18 - Offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Consorzio (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti, anche esterni al Consorzio e alle dipendenze dei Comuni Soci, che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 19 - Contratti aperti**

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in forma di scrittura privata (per importi fino ad € 10.000,00) o in forma pubblica amministrativa (per importi superiori ad € 10.000,00), le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
  - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
  - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
  - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
  - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 18, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto, il responsabile di cui all'articolo 12 procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

#### **Art. 20 - Mezzi di tutela**



1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 "Transazione" e 240 "Accordo bonario" del Codice.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

##### **Art. 21 - Interventi d'urgenza (Art. 146 del DPR n. 554/1999)**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 12 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

##### **Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi legali di cui all'allegato II. B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, sono affidati su base fiduciaria per importi fino a euro 20.000,00.
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
  - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
  - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
  - c) prestazioni notarili;
  - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
  - e) altri servizi intellettuali per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
3. I conferimenti degli incarichi di cui al presente articolo è subordinato comunque all'accettazione da parte del professionista incaricato di un compenso determinato in base ai minimi tariffari ridotti del 10%.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al presente articolo sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'Ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.

##### **Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;



- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 12 che, nel rispetto della normativa vigente in Sicilia, sottopone la proposta di determinazione al Consiglio di Amministrazione per l'adozione del provvedimento finale.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, con le modalità di cui agli artt. 91 e 57 del D. L.vo 163/2006, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) Possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
  - b) Uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
    - 1) condizioni favorevoli per il Consorzio desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
    - 2) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
    - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
    - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
    - 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
    - 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Consorzio o ad altre risorse messe a disposizione dal Consorzio;
    - 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il Responsabile di servizio può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
  - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
  - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento danno al Consorzio, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet dell'ente per le finalità di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti.
8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico dell'atto di affidamento.



9. In deroga alla competenza di cui all'articolo 12, i servizi *de quo*, nel rispetto dell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) e dell'art. 28, comma 4, ultimi due periodi, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le norme regionali, sono affidati con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile del servizio, fermo restando l'osservanza delle procedure di cui al presente articolo.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

### **Art. 24 - Interventi affidati in economia per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
  - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
  - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
  - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 12 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

### **Art. 25 - Garanzie**

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00 ed inferiore a 150.000,00 per quanto riguarda l'esecuzione di lavori.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fidejussoria per tutti gli affidamenti di importo fino a euro 10.000,00 euro per la fornitura di beni e servizi, mentre sono sempre tenuti alla costituzione di garanzia fidejussoria nel caso di esecuzione di lavori.

### **Art. 26 - Revisione prezzi**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

### **Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta**

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
  - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.



#### **Art. 28 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 12, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
  - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
  - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
  - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
  - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
  - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
  - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
  - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
  - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
  - h) dei pagamenti già effettuati;
  - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
  - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

#### **Art. 29 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

#### **Art. 30 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 12, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
  - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
  - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
  - d) le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
  - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 12, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
  - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
  - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostatici, costituisce altresì collaudo;
  - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.





4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l' acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
5. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla produzione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, ove non acquisito in precedenza.

#### **Art. 31 - Inadempimenti**

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, il Consorzio, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32 - Verifica e collaudo**

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 12, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

#### **Art. 33 - Procedure contabili**

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del Regio Decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

#### **Art. 34 – Disposizioni finali - Entrata in vigore**

1. Ove non sia presente un responsabile di servizio in organico, le procedure di cui al presente Regolamento sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consorzio su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge, nazionale e regionale vigenti, sia in materia di lavori pubblici sia in materia di pubbliche forniture di beni e servizi.
3. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione che ne disporrà l'approvazione, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Consortile ai sensi di legge ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione. Esso sarà pubblicato, altresì, sul Sito Internet di Imera Sviluppo Soc. Cons. A.R.L.